

## **Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche**

### **Art. 1 Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e disciplina le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

### **Art. 2 Aspetti generali**

1. Il Dipartimento è istituito con Decreto Rettorale n. 1545 del 16/10/2012, ai sensi dell'art. 27, comma 1 dello Statuto di Ateneo.

2. Gli obiettivi, le finalità, il progetto scientifico e il progetto didattico-formativo del Dipartimento sono riportati nella proposta progettuale del Dipartimento, allegata al decreto istitutivo.

3. Sono di pertinenza del Dipartimento i Settori Scientifico-Disciplinari indicati nel decreto istitutivo.

4. Sono di pertinenza del Dipartimento le classi di laurea e laurea magistrale elencate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

5. Sono di competenza del Dipartimento i corsi di laurea (CdL) e laurea magistrale (CdLM) elencati nel decreto istitutivo con le successive modifiche apportate dagli organi competenti dell'Ateneo, su proposta del Consiglio di Dipartimento e riportati nell'allegato 2 al presente Regolamento.

6. Sono di competenza del Dipartimento i corsi di dottorato di ricerca elencati nell'allegato 3 al presente Regolamento.

7. Aggiornamenti degli allegati 1, 2 e 3 al presente Regolamento sono deliberati dagli organi competenti dell'Ateneo su proposta del Consiglio del Dipartimento e non costituiscono modifiche del presente Regolamento.

### **Art. 3 Organizzazione interna**

1. Ai fini dell'organizzazione, del coordinamento e della verifica dei risultati delle attività didattiche di insiemi omogenei di corsi di laurea e laurea magistrale, sono istituiti presso il Dipartimento degli organi collegiali denominati Collegi Didattici indicati nell'allegato 5. I Collegi Didattici costituiscono gli organi previsti dall'art. 5, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo. Le modifiche dell'allegato 5 sono approvate dal Consiglio del Dipartimento.

Ciascuno dei Collegi Didattici fa riferimento a un Ambito scientifico definito al comma 4, come indicato nell'allegato 5.

Ogni Collegio Didattico è costituito dai docenti del Dipartimento che insegnano nei corsi di studio di competenza e da tutti i docenti dell'Ambito Scientifico di riferimento.

2. I corsi di studio per i quali non esiste un Collegio Didattico di competenza sono considerati di competenza diretta del Consiglio di Dipartimento, che può istituire una commissione apposita per la specifica gestione.

3. I servizi agli studenti di cui all'articolo 17 comma 7 del Regolamento Generale di Ateneo sono erogati di norma dai Collegi Didattici sotto la supervisione dei rispettivi Coordinatori. La direzione del Dipartimento, attraverso l'ufficio del Segretario Didattico, garantisce il coordinamento dei servizi e promuove l'uniformità del livello delle prestazioni, anche assegnando il personale tecnico e amministrativo ai Collegi Didattici, oltre a erogare direttamente i servizi per i corsi di studio di cui al comma 2.

4. Il Dipartimento, ai soli fini della definizione del documento di programmazione triennale di Dipartimento definisce gli Ambiti Scientifici, indicati nell'allegato 4 al presente Regolamento.

5. Gli Ambiti Scientifici non sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale e non costituiscono partizioni del Dipartimento ai sensi dell'art. 27 comma 12 dello Statuto di Ateneo.

6. Ciascuno dei Settori Scientifico-Disciplinari per i quali vi sono docenti appartenenti al Dipartimento fa riferimento ad un Ambito Scientifico come indicato nell'allegato 4. Ogni docente appartenente al Dipartimento afferisce all'Ambito Scientifico cui fa riferimento il relativo settore scientifico-disciplinare.

In occasione della presa di servizio di docenti di ulteriori settori scientifico-disciplinari, il Consiglio di Dipartimento procederà contestualmente all'individuazione dell'Ambito Scientifico di riferimento per il settore stesso.

7. Le attività dell'Ambito Scientifico relative alla definizione del documento di programmazione triennale del Dipartimento sono coordinate da un docente di ruolo appartenente all'Ambito Scientifico, eletto dai docenti appartenenti all'Ambito Scientifico, che rimane in carica per tre anni.

#### **Art. 4 Organi del Dipartimento**

1. Sono Organi del Dipartimento:

- il Direttore
- il Consiglio di Dipartimento
- la Giunta
- la Commissione Paritetica docenti-studenti
- la Commissione di Programmazione
- la Commissione Didattica
- la Commissione Ricerca
- la Commissione Spazi e infrastrutture
- la Commissione Orientamento e Terza missione
- i Consigli di Collegio Didattico.

#### **Art. 5 Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore è eletto come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto, art. 28, comma 2. Inoltre, assume, in caso di urgenza e verificata impossibilità di convocare per tempo il Consiglio di Dipartimento, i provvedimenti di pertinenza del Consiglio. Tali provvedimenti sono sottoposti a successiva ratifica nella seduta immediatamente successiva.

3. Il Direttore è coadiuvato da un Vicedirettore Vicario, da un Vicedirettore per la didattica e da un Vicedirettore per la ricerca.
4. Il Vicedirettore vicario, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo è designato dal Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, fra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento, è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Direttore in ogni sua funzione su delega o in caso di assenza o di impedimento, nonché in caso di cessazione anticipata, a qualunque causa dovuta.
5. Il Vicedirettore per la didattica e il Vicedirettore per la ricerca sono designati dal Direttore stesso, entro trenta giorni dalla sua nomina, sentito il Consiglio di Dipartimento, fra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento.
6. Il Vicedirettore per la didattica coordina le attività della Direzione relative alla didattica e allo svolgimento delle relative istruttorie finalizzate a proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, per le quali assume nel Consiglio stesso la funzione di relatore. Si avvale del supporto dell'Ufficio Didattico.
7. Il Vicedirettore per la ricerca coordina le attività della Direzione relative alla ricerca e allo svolgimento delle relative istruttorie finalizzate a proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, per le quali assume nel Consiglio stesso la funzione di relatore. Si avvale del supporto dell'Ufficio Ricerca.
8. Il Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, designa, fra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento che siano membri di un Collegio di Dottorato istituito presso il Dipartimento, un Referente per i corsi di dottorato di ricerca.
9. Il Direttore può affidare a docenti del Dipartimento deleghe su specifiche funzioni, informando il Consiglio di Dipartimento.

## **Art. 6 Consiglio di Dipartimento**

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) i docenti appartenenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti del personale TAB;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
- e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto;
- f) un rappresentante dei docenti a contratto, senza diritto di voto.

Il Direttore invita il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario per la Ricerca con funzioni di segretario verbalizzante per le parti di competenza e la possibilità di sostituzione reciproca in caso di assenza.

2. I rappresentanti del personale TAB sono stabiliti in numero pari al 15% dei docenti afferenti al Dipartimento al momento in cui vengono indette le elezioni, con arrotondamento all'intero più prossimo. L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale TAB di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito da tutto il personale TAB di ruolo, con esclusione del Segretario Amministrativo, del Segretario per la Didattica e del Segretario per la Ricerca. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere. Il mandato dei rappresentanti ha la durata di tre anni.

3. Il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale è definito come stabilito dall'art.17, comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo. I rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono uno per ciascun corso di dottorato afferente al Dipartimento. Per le modalità di elezione e di nomina, si fa rinvio al Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo.

4. Per l'elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerca, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli assegnisti in servizio nel momento in cui vengono indette le elezioni. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il mandato del rappresentante ha la durata di un anno.

5. Per l'elezione del rappresentante dei docenti a contratto, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti che siano titolari di un contratto di insegnamento nel momento in cui vengono indette le elezioni e che non rientrino in altre categorie che abbiano diritto a rappresentanti. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il mandato del rappresentante è relativo all'anno accademico e termina alla conclusione dello stesso.

6. Il Consiglio di Dipartimento esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Il Consiglio di Dipartimento può delegare al Direttore o ai Consigli di Collegio Didattico questioni che non siano a esso riservate dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

8. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni istruttorie, nominate dal Direttore previa delibera del Consiglio che ne stabilisce i compiti, la durata, la composizione, le modalità di designazione o elezione e il funzionamento. Commissioni istruttorie relative a questioni didattiche prevedono una rappresentanza studentesca. Commissioni istruttorie relative a questioni che possono coinvolgere il personale TAB prevedono una rappresentanza del personale stesso.

## **Art. 7 La Giunta**

1. Fanno parte della Giunta:

- a) il Direttore che la presiede;
- b) il Vicedirettore Vicario, il Vicedirettore per la didattica e il Vicedirettore per la ricerca;
- c) i Coordinatori degli Ambiti Scientifici;
- d) i Coordinatori dei Collegi Didattici del Dipartimento;
- e) il Referente per i corsi di dottorato di ricerca;
- f) il Presidente della Commissione di Programmazione;
- g) il Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti.

Il Direttore invita il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario per la Ricerca con funzioni di segretario verbalizzante per le parti di competenza e la possibilità di sostituzione reciproca in caso di assenza.

2. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore:

- a) nella programmazione del calendario e dei lavori del Consiglio di Dipartimento;
- b) nella predisposizione degli atti delle Commissioni da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- c) nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;

- d) nella predisposizione delle relazioni richieste al Dipartimento dalla normativa vigente e dagli Organi centrali di Ateneo;
- e) nel coordinamento delle attività del Dipartimento;
- f) in ogni altra attività ad essa proposta dal Direttore o dal Consiglio.

### **Art. 8 Programmazione triennale: definizione e attuazione**

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo e tenendo conto delle indicazioni degli Ambiti Scientifici, predispone un documento di programmazione triennale, in coerenza con il documento di programmazione triennale di Ateneo. Il documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Ove ritenuto necessario, il Dipartimento aggiorna annualmente il documento di programmazione triennale, su proposta degli Ambiti Scientifici.
2. L'elaborazione annuale del piano di reclutamento del personale docente sulla base delle risorse assunzionali effettivamente disponibili per ciascuna annualità viene istruita dalla Commissione di Programmazione di cui al successivo articolo 9.
3. Le azioni previste dal presente articolo e le attività istruttorie della Commissione di Programmazione sono regolamentate da una procedura deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 9 Commissione di Programmazione**

1. La Commissione di Programmazione è un organo istruttorio e consultivo del Dipartimento. In particolare essa ha compiti istruttori riguardo a:
  - a) le proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle procedure di reclutamento di personale docente e alle correlate chiamate;
  - b) il piano annuale di utilizzo delle risorse disponibili, di cui all'art. 27 comma 10 dello Statuto di Ateneo;
  - c) altre questioni assegnate dal Direttore o dal Consiglio di Dipartimento.
2. Per le proposte di cui al punto a), la Commissione di Programmazione formula criteri di riferimento che debbono essere approvati dal Consiglio di Dipartimento preliminarmente alla elaborazione da parte della Commissione di Programmazione delle proposte effettive. Le delibere proposte dalla Commissione di Programmazione, in merito agli argomenti di cui al punto a), sono poste in votazione nella prima seduta del Consiglio di Dipartimento successiva a quella in cui sono state presentate. Qualora sia necessaria una delibera in tempi molto ristretti si può fare ricorso a convocazioni straordinarie del Consiglio di Dipartimento.
3. La Commissione di Programmazione, nel formulare le proposte di cui al punto a), fa riferimento al piano triennale di cui all'art. 8 comma 1 e alle indicazioni degli Ambiti Scientifici e del Direttore.  
È fatta salva la possibilità di ogni membro del Consiglio di Dipartimento di far pervenire per iscritto al Direttore pareri e proposte per la Commissione di Programmazione.
4. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da un docente per ciascun Ambito Scientifico, eletto tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, afferenti al Dipartimento. Ogni componente è eletto da un corpo elettorale costituito dai professori e dai ricercatori appartenenti al medesimo Ambito Scientifico.

La Commissione di Programmazione elegge un Presidente fra i propri membri. Nelle votazioni in seno alla Commissione di Programmazione a ciascun componente viene attribuito un peso pari alla numerosità dei docenti afferenti all'Ambito Scientifico rappresentato.

#### **Art. 10 Commissione Paritetica docenti-studenti**

1. Presso il Dipartimento è costituita la Commissione Paritetica docenti-studenti, con le funzioni e i compiti previsti dall'art. 31 commi 1 e 2 dello Statuto di Ateneo.
2. La Commissione è composta da tre docenti e tre studenti.
3. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori, a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento. Il mandato dei docenti è di tre anni. Fra i docenti vi deve essere almeno un professore e debbono essere rappresentati sia il genere maschile sia il genere femminile. In caso contrario, vengono convocate nuove elezioni.
4. Gli studenti sono designati dai rappresentanti in Consiglio di Dipartimento. Fra i designati debbono essere rappresentati sia il genere maschile sia il genere femminile. Il mandato degli studenti è pari alla durata del mandato dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento.
5. Il Presidente è un professore eletto all'interno della Commissione dai docenti che ne fanno parte. Il mandato del Presidente coincide con quello della componente docente della Commissione.
6. Il Vicepresidente è uno studente eletto all'interno della Commissione, dagli studenti che ne fanno parte. Il mandato del Vicepresidente coincide con quello della componente studentesca della Commissione.

#### **Art. 11 Commissione Didattica**

1. La Commissione Didattica è un organo istruttorio e consultivo del Dipartimento relativamente alle questioni inerenti alle attività didattiche, convocata e presieduta dal Vicedirettore per la Didattica.
2. La Commissione Didattica è costituita dai Coordinatori dei Collegi Didattici, dal Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti, dal Referente per i corsi di dottorato di ricerca, dal Segretario Amministrativo e dal Segretario per la Didattica.
3. Il Vicedirettore per la Didattica ha facoltà di invitare a partecipare al lavoro della Commissione le rappresentanze studentesche nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

#### **Art. 12 Commissione Ricerca**

1. La Commissione Ricerca è un organo istruttorio e consultivo del Dipartimento relativamente alle questioni inerenti alle attività di ricerca, convocata e presieduta dal Vicedirettore per la Ricerca.
2. La Commissione Ricerca è costituita da un docente di ruolo per ciascun Ambito Scientifico, designato dal Direttore entro trenta giorni dalla sua nomina, sentito il parere

degli Ambiti Scientifici, dal Referente per i corsi di dottorato di ricerca, oltre che dal Segretario Amministrativo e dal Segretario per la Ricerca.

### **Art. 13 Commissione Spazi e infrastrutture**

1. La Commissione Spazi e infrastrutture è un organo istruttorio e consultivo del Dipartimento relativamente alle questioni inerenti all'utilizzo degli spazi e delle infrastrutture in dotazione al Dipartimento, convocata e presieduta dal Direttore del Dipartimento.
2. La Commissione Spazi e infrastrutture è costituita dai coordinatori degli Ambiti Scientifici e dal Segretario Amministrativo.
3. Il Direttore ha facoltà di invitare a partecipare al lavoro della Commissione le rappresentanze studentesche nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

### **Art. 14 Commissione Orientamento e Terza missione**

1. La Commissione Orientamento e Terza missione è un organo istruttorio e consultivo del Dipartimento relativamente alle questioni inerenti alle attività di orientamento e terza missione, convocata e presieduta dal Vicedirettore per la Didattica.
2. La Commissione Orientamento e Terza missione è costituita da un docente di ruolo per ciascun Ambito Scientifico, sentito il parere degli Ambiti Scientifici, e da una unità di personale amministrativo designati dal Direttore entro trenta giorni dalla sua nomina.
3. Il Vicedirettore per la Didattica ha facoltà di invitare a partecipare al lavoro della Commissione le rappresentanze studentesche nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

### **Art. 15 Organizzazione degli Ambiti Scientifici**

1. Ogni Ambito Scientifico ha un Coordinatore che convoca e presiede l'assemblea dell'Ambito Scientifico, costituita dai docenti di ruolo appartenenti all'Ambito Scientifico.
2. Il Coordinatore dell'Ambito Scientifico è un professore di ruolo eletto dai docenti di ruolo appartenenti all'Ambito Scientifico, con un mandato di tre anni. La carica di Coordinatore non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.
3. Il Coordinatore dell'Ambito Scientifico convoca l'assemblea dell'Ambito Scientifico per le necessità connesse alla formulazione, sulla base della procedura di cui all'art. 8 comma 1, di indicazioni in merito alla programmazione triennale del Dipartimento, relativamente ai settori scientifico-disciplinari che fanno riferimento all'Ambito Scientifico; nonché alla formulazione, sulla base della procedura di cui all'art. 8 comma 3, delle indicazioni al Consiglio di Dipartimento in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate, relativamente ai settori scientifico-disciplinari che fanno riferimento all'Ambito Scientifico.

### **Art. 16 Organizzazione dei Collegi Didattici**

1. Ogni Collegio Didattico ha un Coordinatore e un Consiglio che si avvalgono del supporto di personale tecnico amministrativo del Dipartimento.

2. Il Coordinatore di Collegio Didattico è un professore di ruolo eletto dal Consiglio del Collegio fra i docenti di ruolo del Dipartimento afferenti all'Ambito Scientifico di riferimento per il Collegio. Il mandato del Coordinatore ha la durata di tre anni. La carica di Coordinatore non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

3. Il Coordinatore di Collegio Didattico:

- a) convoca e presiede il Consiglio del Collegio Didattico;
- b) coadiuva il Direttore del Dipartimento per la gestione delle risorse e delle questioni di specifico interesse del Collegio Didattico;
- c) è il proponente per l'utilizzo delle risorse finanziarie che sono nella disponibilità del Collegio Didattico, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio del Collegio Didattico;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio del Collegio Didattico;
- e) vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
- f) cura i documenti di proposta e rendicontazione per i corsi di studio di competenza del Collegio Didattico;
- g) può nominare tra i Professori di ruolo afferenti al Consiglio del Collegio Didattico un vice-coordinatore cui delegare le proprie funzioni in caso di indisponibilità anche temporanea;
- h) può nominare tra i Professori di ruolo afferenti al Consiglio del Collegio Didattico un responsabile per ogni corso di studio afferente al Collegio, con delega alla progettazione e gestione del corso di studio e ai processi relativi all'assicurazione della qualità.

4. Il Consiglio del Collegio Didattico è composto da:

- a) i docenti afferenti all'Ambito Scientifico di riferimento;
- b) i professori e i ricercatori del Dipartimento che svolgono attività didattica nei corsi di studio di pertinenza del Collegio Didattico;
- c) il personale TAB assegnato al Collegio Didattico;
- d) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio di competenza del Collegio, in numero di cinque; per le modalità di elezione e di nomina, si fa rinvio all'apposito Regolamento elettorale di Ateneo; in assenza di norme in merito in tale Regolamento, gli studenti vengono designati dai membri del Consiglio di Dipartimento rappresentanti degli studenti dei corsi di studio; i rappresentanti designati debbono includere almeno uno studente per ciascun livello di corso di studio; il mandato dei rappresentanti designati coincide con quello dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento.

5. Il Consiglio del Collegio Didattico provvede all'organizzazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. Spettano ad esso le competenze attribuite dal Regolamento Didattico di Ateneo agli organi didattici e in particolare:

- a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
- b) il riconoscimento, in termini di CFU acquisiti, delle attività formative pregresse e le conseguenti eventuali ammissioni ad anni di corso successivi al primo;
- c) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato.

Inoltre, il Consiglio del Collegio Didattico:

- a) formula al Consiglio di Dipartimento proposte in ordine alla programmazione dei corsi di studio di pertinenza;
- b) formula le esigenze in merito alla programmazione del personale docente e le comunica agli Ambiti Scientifici pertinenti;
- c) formula al Consiglio di Dipartimento:

- proposte per le coperture di insegnamenti;
- pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

Possono essere altresì delegate dal Consiglio di Dipartimento ai Consigli di Collegio Didattico competenze didattiche specifiche non riservate dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo ai Consigli di Dipartimento.

### **Art. 17 Elezioni degli organi di Dipartimento**

1. Per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento, escluse quelle per le quali si fa rinvio ad altri Regolamenti, valgono le seguenti norme:

- a) le elezioni sono indette dal Direttore;
- b) in caso di interruzione anticipata del mandato di un membro o rappresentante di un organo collegiale, sono indette dal Direttore, entro trenta giorni, nuove elezioni, limitatamente alla sostituzione del membro o rappresentante suddetto. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto;
- c) in caso di interruzione anticipata del mandato di un Coordinatore di Ambito Scientifico o di Collegio Didattico, sono indette dal Direttore, entro trenta giorni, nuove elezioni, e il nuovo eletto inizia un nuovo mandato di durata piena;
- d) in caso di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato e, in subordine, il candidato più giovane di età;
- e) il Direttore nomina gli eletti.

### **Art. 18 Modalità di funzionamento e votazioni negli organi collegiali di Dipartimento**

1. Al Consiglio di Dipartimento, ai Consigli di Collegio Didattico, alla Commissione di Programmazione e alla Commissione Paritetica docenti-studenti si applicano le norme degli artt. 43 e 44 dello Statuto in merito alla validità delle adunanze e delle deliberazioni e in merito alla verbalizzazione. Le convocazioni sono inviate per via telematica e ciascun membro ha la responsabilità di assicurare la correttezza e la funzionalità dell'indirizzo telematico da utilizzare. Gli organi di cui al presente comma sono convocati nella totalità delle componenti, anche quando vi siano da trattare solo questioni per le quali il diritto di voto è limitato ai sensi dell'art. 41 comma 4 dello Statuto. Ogni organo ha una propria programmazione annuale delle sedute ordinarie che, per il Consiglio di Dipartimento, si tengono almeno una volta ogni due mesi.

2. I verbali di tutti gli organi di cui al comma 1 sono conservati a cura della Direzione e possono essere consultati dai membri degli organi stessi per via telematica e, previa richiesta al Direttore o al Segretario Amministrativo, in forma cartacea.

### **Art. 19 Modalità di conferimento dei compiti didattici e degli incarichi**

1. I compiti didattici e gli incarichi di insegnamento sono attribuiti, secondo le procedure stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo, dal Consiglio di Dipartimento, sentiti gli interessati quando previsto e tenendo conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Collegio Didattico.

## **Art. 20 Norme transitorie e finali**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Direttore è tenuto ad assumere tutti i provvedimenti volti a dare attuazione al presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento viene proposto ed emanato, entra in vigore e può essere modificato secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 39 dello Statuto di Ateneo.

**Classi di laurea e laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento**

- ✓ L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
- ✓ L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
- ✓ L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
  
- ✓ LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
- ✓ LM-23 INGEGNERIA CIVILE
- ✓ LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA

## **Corsi di laurea (CdL) e laurea magistrale (CdLM) di competenza del Dipartimento**

- CdL in Ingegneria Civile (classe L-7)
- CdLM in Ingegneria Civile per la Protezione dai Rischi Naturali (classe LM-23)
- CdLM in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti (classe LM-23)
  
- CdL in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare (classe L-9), corso a carattere interdipartimentale, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica
- CdLM in *Sustainable Coastal and Ocean Engineering* (classe LM-23)
  
- CdL in Ingegneria Informatica (classe L-8)
- CdLM in Ingegneria Informatica (classe LM-32)
- CdLM in Ingegneria Gestionale e dell'Automazione (classe LM-32)
  
- CdL in Ingegneria delle Tecnologie Aeronautiche e del trasporto aereo (classe L-9)
- CdLM in Ingegneria Aeronautica (classe LM-20)

**Corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento**

- Corso di Dottorato in Informatica e Automazione
- Corso di Dottorato in Ingegneria Civile
- Corso di Dottorato in Metodi e Modelli per l'Ingegneria sostenibile.

**Ambiti scientifici del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle  
Tecnologie Aeronautiche**

- 1) Ambito scientifico di Ingegneria Fisica
- 2) Ambito scientifico di Ingegneria Civile
- 3) Ambito scientifico di Informatica e Automazione
- 4) Ambito scientifico di Ingegneria Aeronautica, Elettrica e dei Materiali.

Riferimento dei settori scientifico disciplinari agli Ambiti scientifici

- 1) Ingegneria Fisica  
FIS/03  
ING-IND/31  
ING-INF/06
- 2) Ingegneria Civile  
ICAR/01  
ICAR/02  
ICAR/04  
ICAR/05  
ICAR/07  
ICAR/08  
ICAR/09
- 3) Informatica e Automazione  
ING-INF/04  
ING-INF/05  
MAT/09
- 4) Ingegneria Aeronautica, Elettrica e dei Materiali  
ING-IND/03  
ING-IND/04  
ING-IND/06  
ING-IND/22  
ING-IND/32

**Collegi didattici del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle  
Tecnologie Aeronautiche e corsi di studio di competenza**

a) Collegio didattico di Ingegneria Civile

- Laurea in Ingegneria Civile
- Laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il mare, per quanto di competenza del Collegio didattico di Ingegneria civile
- Laurea Magistrale in Ingegneria Civile per la Protezione dai Rischi Naturali
- Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti
- Laurea Magistrale in *Sustainable Coastal and Ocean Engineering*

b) Collegio didattico di Ingegneria Informatica

- Laurea in Ingegneria Informatica
- Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale e dell'Automazione
- Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

c) Collegio didattico di Ingegneria per l'Aeronautica

- Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Aeronautiche e del trasporto aereo
- Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica.

**Ambiti Scientifici di Riferimento dei Collegi Didattici**

- Ingegneria Civile
  - Collegio didattico di Ingegneria Civile
- Informatica e Automazione
  - Collegio didattico di Ingegneria Informatica
- Ingegneria Aeronautica, Elettrica e dei Materiali
  - Collegio didattico di Ingegneria per l'Aeronautica.